

**Comune di Macerata**

# ***REGOLAMENTO***

**PER LA DISCIPLINA  
DELLA INSTALLAZIONE DI  
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE  
CARBURANTI**

*Approvato con deliberazione commissariale n. 64 del 22 febbraio 2000  
Approvato dal Coreco nella seduta del 29.2.2000 – prot. n. 492/2000*

# NORME E CRITERI

## Art. 1

### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto:
  - a) l'individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati impianti di distribuzione carburanti;
  - b) le norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti di distribuzione carburanti, con particolare riferimento al contenuto indispensabile dell'autocertificazione;
  - c) le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili in presenza delle quali il Comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto.
2. Le norme di cui al presente regolamento prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici; sono fatte salve le norme del regolamento edilizio vigente al quale si rimanda per le procedure e la documentazione da produrre per il rilascio della concessione edilizia.
3. La localizzazione degli impianti di carburanti, compresi gli esistenti, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone o sottozone del P.R.G. non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee "A".
4. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione comunale, subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del Piano Regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico della Regione, alle disposizioni di cui al presente regolamento ed al rispetto di ogni altra specifica normativa prevista per il tipo di intervento richiesto.
5. L'installazione di nuovi impianti è altresì soggetta al rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'art. 1 della legge 28/01/77, n. 10.
6. La localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti deve essere tale da non costituire impedimento significativo alla fruizione dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

## **Art. 2**

### **Zone comunali omogenee**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale è ripartito in quattro zone così definite:

Zona 1: zona A del vigente P.R.G. ovvero le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di esso, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

Zona 2: zone B e C del vigente P.R.G. ovvero le parti del territorio totalmente, o parzialmente, o non edificate, ma destinate a nuovi complessi insediativi, diverse dalla zona A;

Zona 3: zone D e F del vigente P.R.G. ovvero le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;

Zona 4: zona E del vigente P.R.G. ovvero le parti del territorio destinate ad usi agricoli escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento della proprietà richiede insediamenti da considerare come zona classificata dal presente articolo.

## **Art. 3**

### **Classificazione impianti**

1. Gli impianti di distribuzione carburanti si distinguono in:

a) stazione di servizio: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio, grassaggio o altri servizi accessori;

b) stazione di rifornimento: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi che dispone di attrezzature per servizi accessori vari esclusi locali di lavaggio, grassaggio o altri servizi all'autoveicolo;

c) chiosco: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplici o a doppia multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti e accessori per autoveicoli;

d) punto isolato o appoggiato: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

2. Gli impianti definiti alle lettere a), b), c) devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari per il gestore e per gli utenti.

## **Art. 4**

### **Criteri generali per l'installazione**

1. Nuovi impianti non possono essere localizzati nella zona 1 di cui al precedente articolo n. 2 e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 1497/39 e 431/85 e idrogeologico di cui al R.D. n. 2267/23.
2. Per impianti comportanti interventi di rilevante trasformazione del territorio ai sensi dell'art. 45 delle N.T.A del P.P.A.R. ed in base alla circolare R.M. n. 14 del 16/08/89, dovrà essere ottenuta ai sensi dell'art. 63/ter delle N.T.A. del P.P.A.R., la dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale da rilasciarsi da parte della Regione Marche.
3. Nella zona 2 possono essere localizzati esclusivamente impianti del tipo chiosco e stazione di rifornimento.
4. Nelle zone 3 e 4 possono essere localizzati esclusivamente impianti del tipo stazione di rifornimento e stazione di servizio.
5. Gli impianti eroganti GPL e/o metano sono realizzabili esclusivamente nelle zone 3 e 4.
6. Nel caso che l'area individuata ricadesse in più zone omogenee, si terrà conto di quella costituente, dal punto di vista quantitativo, la superficie maggiore.
7. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati in cui la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, la costruzione di edifici relativi ai nuovi impianti e l'adeguamento di quelli esistenti dovranno avvenire nel rispetto dei distacchi previsti dal nuovo codice della Strada e la loro realizzazione potrà avvenire soltanto al di fuori delle fasce di rispetto ad eccezione di eventuali chioschi, aventi di massima superficie non superiore a 16 mq., che potranno essere collocati invece, all'interno di dette fasce.
8. I nuovi impianti e i trasferimenti di impianti esistenti devono essere posizionati ad una distanza da impianti esistenti pari a quella prevista dalle norme programmatiche regionali in vigore.
9. I potenziamenti con prodotto GPL e/o metano, nonché l'installazione di impianti di solo GPL o metano, devono essere realizzati nel rispetto delle distanze previste dalle norme programmatiche regionali vigenti.
10. Qualora sia prevista la possibilità di installare nuovi impianti su area pubblica, il Comune stabilisce i criteri per l'assegnazione dell'area, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque non discriminatorie favorendo gli impianti che prevedano l'erogazione di nuovi "carburanti ecologici". I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

## **Art. 5**

### **Superfici minime**

1. Superfici minime delle aree di intervento, ad esclusiva disposizione dell'impianto di distribuzione carburanti:

<b>Tipo di impianto</b>	<b>Zona 2.</b>	<b>Zona 3.</b>	<b>Zona 4.</b>
<b>Stazione di servizio</b>		mq. 2.000	mq. 2.000
<b>Stazione di rifornimento</b>	mq. 1.000	mq. 2.000	mq. 2.000
<b>Chiosco</b>	mq. 400		

2. Non sono previste superfici massime da rispettare.

## **Art. 6**

### **Criteri urbanistici**

1. Superfici massime coperte.

In ogni impianto la Superficie Coperta non potrà superare il 10% della Superficie Totale, con esclusione delle superfici necessarie per la realizzazione delle pensiline e fatta salva la possibilità di limitare ulteriormente la superficie coperta nei chioschi.

2. Altezza massima degli edifici e degli accessori dell'impianto.

L'altezza massima degli edifici posti all'interno dell'impianto è di ml. 5,00. Per le pensiline può essere raggiunta l'altezza massima di ml. 6,00 per particolari esigenze architettoniche.

3. Distanze dai confini di proprietà.

Nuovo intervento: per gli edifici ml. 5,00. Per le pensiline ml. 1,50.

Ampliamento: per gli edifici ml. 5,00. Per le pensiline ml. 1,50.

4. Distanze tra edifici.

Per gli edifici posti all'interno dell'impianto con pareti finestrate dei prospetti che si fronteggiano per almeno i 2/3 della lunghezza del fabbricato maggiore, la distanza minima tra le pareti stesse è di ml. 10,00.

5. Distacchi degli edifici da rispettare secondo il nuovo Codice della Strada.

Restano valide le distanze da rispettare per la nuova edificazione, all'interno o fuori dai Centri Abitati e stabilite dal Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Distanze di carattere generale.

Per tutti gli impianti da realizzare sono applicabili le norme di sicurezza previste dal D.P.R. 12 Gennaio 1971 n. 208 e le successive modifiche ed integrazioni.

7. Le aree scoperte dovranno essere sistemate curando la realizzazione di siepi e alberature con essenze naturali; le pavimentazioni dovranno garantire l'immediato deflusso delle acque meteoriche e la loro facile pulizia.

8. Le pensiline potranno essere realizzate in qualsiasi materiale, purché sia garantito l'armonico inserimento con l'ambiente e l'architettura circostante.

9. Eventuali rilevati e modifiche al naturale andamento del terreno possono essere realizzati in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento edilizio comunale.

10. I rilevati dovranno essere realizzati a gradonate e con terre armate o cestonate che garantiscano un rapido inerbimento delle stesse.

11. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, valgono le definizioni previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

## **Art. 7**

### **Attività connesse all'interno delle aree**

1. Qualora un impianto non sia dotato di apparecchiature di erogazione self-service con pre-pagamento, le attività artigianali, di servizio e di somministrazione di alimenti e bevande consentite o autorizzate, devono seguire gli orari e i turni degli impianti di distribuzione carburanti dei quali costituiscono attività accessorie, fatta salva la facoltà di non effettuare la chiusura intermedia laddove il titolare ne ravvisi l'opportunità.

2. Negli impianti dotati di apparecchiature self-service pre pagamento, le attività accessorie possono essere esercitate nell'arco dell'intera giornata. I pubblici esercizi installati in detti impianti debbono cessare l'attività di somministrazione e vendita di bevande alcoliche a partire dalle ore 24.00 fino alle ore 8.00.

3. Gli impianti dotati di dispositivo self service con pagamento posticipato del rifornimento devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative aventi superficie di vendita non superiore ai 250 mq.

4. All'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. 285/92, recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni, sono destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti, quelle che consentono lo svolgimento delle attività ordinariamente connesse con la distribuzione dei carburanti.

5. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e campers.

## **Art. 8**

### **Autorizzazione amministrativa**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, l'interessato dovrà inoltrare apposita richiesta in bollo con i seguenti allegati:
  - a) Analitica autocertificazione attestante: le complete generalità del richiedente, del progettista e del direttore dei lavori, l'area sulla quale viene localizzato l'impianto, il numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, il possesso dei requisiti morali di cui al D.L.vo 114/98. Detta autocertificazione dovrà altresì confermare e far proprio il contenuto della perizia giurata;
  - b) Perizia giurata redatta da un tecnico competente alla sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, che certifichi la conformità del progetto alle prescrizioni di legge e, in particolare, a quelle concernenti: I) Piano Regolatore Generale; II) norme fiscali; III) tutela dei beni storici e artistici; sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, ivi compresa la prevenzione degli incendi; IV) indicazioni programmatiche regionali; V) prescrizioni risultanti dal presente regolamento;
  - c) Documentazione idonea a chiarire l'esatta localizzazione dell'impianto (5 copie);
  - d) Relazione redatta da tecnico abilitato con allegata planimetria dell'impianto (5 copie);
  - e) Atto da cui risulti la disponibilità dell'area su cui si vuole installare l'impianto (5 copie);
  - f) Documentazione necessaria per il rilascio della Concessione edilizia, conforme alle disposizioni del vigente regolamento edilizio comunale.

## **Art. 9**

### **Domande concorrenti**

1. Le pratiche, complete della documentazione, sono valutate secondo l'ordine cronologico risultante o dalla data di spedizione con lettera raccomandata o dalla data di assunzione al protocollo se prodotta in altro modo.
2. In presenza di più richieste, complete della documentazione, aventi la stessa data di presentazione, per nuovi impianti o trasferimenti di impianti esistenti, la selezione è effettuata in base alla maggiore distanza da altro impianto autorizzato e, in secondo luogo, alla previsione della predisposizione di strutture per la distribuzione di "nuovi carburanti ecologici".
3. Le domande concorrenti tra impianti di Comuni confinanti devono essere esaminate in sede di conferenza di servizio dai responsabili in materia dei Comuni interessati, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

## **Art. 10**

### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Trascorsi novanta giorni dalla data di assunzione al protocollo, la domanda, correttamente presentata, si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Insieme all'autorizzazione il Comune rilascia le concessioni edilizie necessarie.
2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al D.P.R. 37/98.
3. Per il termine di ultimazione dei lavori relativi all'installazione di nuovi impianti, trasferimenti o ristrutturazioni di impianti esistenti, così come per la disciplina dei collaudi, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa regionale in materia.

## **Art. 11**

### **Subingresso**

1. In caso di trasferimento della titolarità dell'impianto, entrambe le parti, congiuntamente o disgiuntamente, ne danno comunicazione al Comune, alla Regione ed all'Ufficio Tecnico Erariale, entro quindici giorni. La comunicazione dovrà contenere analitica autocertificazione da cui risulti il possesso dei requisiti soggettivi del nuovo intestatario ai sensi del D.L.vo 114/98, nonché gli estremi dell'atto di trasferimento, redatto nelle forme di legge, o copia dello stesso.

## **Art. 12**

### **Ristrutturazioni**

1. Fatta eccezione per l'installazione di nuovi impianti, il trasferimento di impianti esistenti o l'aggiunta dei prodotti GPL e/o metano, sempre soggetti ad autorizzazione preventiva, ogni altro intervento che consista in un aumento o sostituzione dei prodotti erogabili o in una alterazione delle caratteristiche fisiche dell'impianto è soggetto a semplice comunicazione al Comune contenente gli elementi di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 8 del presente regolamento ed al rispetto delle norme previste in materia edilizia.

## **Art. 13**

### **Norma transitoria**



1. Fatta eccezione per l'erogazione dei prodotti GPL e metano, fino al 30 giugno 2000 nuovi impianti, trasferimenti, potenziamenti e modifiche con installazione del dispositivo self-service pre pagamento, possono essere autorizzati a condizione che siano osservati gli obblighi previsti dall'art. 3, comma 1, del D. lgs 32/98 e successive modificazioni.

## **Art. 14**

### **Sospensione e decadenza**

1. Le cause di sospensione volontaria dell'attività, di decadenza e di revoca dell'autorizzazione, sono disciplinate dalla vigente normativa regionale.

## **Art. 15**

### **Impianti ad uso privato**

1. L'installazione per l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato è soggetta a preventiva autorizzazione comunale, rilasciata alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione.

2. Gli impianti di tal genere debbono essere ubicati all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali cantieri, magazzini, depositi e simili, destinati all'esclusivo rifornimento degli automezzi dell'impresa produttiva o di servizi.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, l'interessato dovrà inoltrare apposita richiesta in bollo con i seguenti allegati:

- Analitica autocertificazione attestante le proprie complete generalità, il possesso dei requisiti morali di cui al D.L.vo 114/98, la conformità del progetto alle prescrizioni di legge e del presente articolo ed a quelle in materia di sicurezza e fiscale.
- Perizia giurata redatta da un tecnico competente alla sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, che certifichi la conformità del progetto alle prescrizioni di legge e del presente articolo ed a quelle in materia di sicurezza e fiscale.
- Documentazione idonea a chiarire l'esatta localizzazione dell'impianto (5 copie).
- Relazione redatta da tecnico abilitato con allegata planimetria dell'impianto (5 copie).
- Atto da cui risulti la disponibilità dell'area su cui si vuole installare l'impianto (5 copie).
- Documentazione necessaria per il rilascio degli eventuali provvedimenti di natura edilizia, in conformità alle disposizioni del vigente regolamento edilizio comunale.

4. Trascorsi novanta giorni dalla data di assunzione al protocollo, la domanda, correttamente presentata, si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Insieme all'autorizzazione il Comune rilascia le concessioni edilizie necessarie.

5. L'inizio dell'attività dei nuovi impianti deve essere preceduto dal collaudo di una apposita commissione costituita e disciplinata in conformità alla vigente normativa regionale.

6. In caso di trasferimento della titolarità dell'impianto, entrambe le parti, congiuntamente o disgiuntamente, ne danno comunicazione al Comune, alla Regione ed all'Ufficio Tecnico Erariale, entro quindici giorni. La comunicazione dovrà contenere analitica autocertificazione da cui risulti il possesso dei requisiti soggettivi del nuovo intestatario ai sensi del D.L.vo 114/98, nonché gli estremi dell'atto di trasferimento, redatto nelle forme di legge, o copia dello stesso.

## **Art. 16**

### **Sanzioni**

1. Le trasgressioni al presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del TU della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3/3/34 n. 383 modificato dall'art. 9 della legge 9/6/47 n. 530 e dall'art. 3 della legge 12/7/63 n. 603 e legge 24/11/81 n. 689, con sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

## **Art. 17**

### **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente contenuto nelle presenti norme, si rimanda alla normativa vigente in materia.

2. La presente disciplina si intenderà automaticamente riconfigurata in conformità a quanto sarà stabilito in sede di attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

## SOMMARIO

<b>Art. 1 - Oggetto del regolamento</b>	<b>1</b>
<b>Art. 2 - Zone comunali omogenee</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3 - Classificazione impianti</b>	<b>2</b>
<b>Art. 4 - Criteri generali per l'installazione</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 - Superfici minime</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 - Criteri urbanistici</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 - Attività connesse all'interno delle aree</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 - Autorizzazione amministrativa</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 - Domande concorrenti</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione</b>	<b>7</b>
<b>Art. 11 - Subingresso</b>	<b>7</b>
<b>Art. 12 - Ristrutturazioni</b>	<b>7</b>
<b>Art. 13 - Norma transitoria</b>	<b>7</b>
<b>Art. 14 - Sospensione e decadenza</b>	<b>8</b>
<b>Art. 15 - Impianti ad uso privato</b>	<b>8</b>
<b>Art. 16 - Sanzioni</b>	<b>9</b>
<b>Art. 17 - Norme finali</b>	<b>9</b>
<b>SOMMARIO</b>	<b>10</b>